




Prot: 0223792

Data: 10/08/2022 Fasc: 3.5/2013/3

IPOSTESI DI ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALL'EROGAZIONE PER GLI ANNI 2021, 2022 E 2023 DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA PER I LAVORI ESEGUITI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE DI CUI AL CAPO IV DELL'ALLEGATO E/3 AL CCPL 2016-2018 DEL 01.10.2018.

L'anno 2022, il giorno 02/08/2022 alle ore 10.30, presso la sede comunale di Palazzo Thun – Torre Mirana, via Belenzani n. 3 – Trento, la delegazione del Comune di Trento composta da:

- dott.ssa Livia Ferrario, Direttore Generale,
- dott. Alessio Ravagni, Dirigente Servizio Risorse umane,



e la delegazione sindacale composta da:

MILKO VICARI per la CGIL
(nome e cognome)

Milko Vicari
(firma)

MAURIZIO SPEZIACI per la CISL
(nome e cognome)

Maurizio Speziaci
(firma)

ANDREA BASSETTI per la UIL
(nome e cognome)

Andrea Bassetti
(firma)

MASSIMO ZIANZANI per la FeNALT
(nome e cognome)

Massimo Zianzani
(firma)

FABRIZIO PATERNUSTEN per la DIRPAT
(nome e cognome)

Fabrizio Paternusten
(firma)

PREMESSO CHE



- in data 1° ottobre 2018 è stato sottoscritto il "Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali – area non dirigenziale – per il triennio giuridico-economico 2016/2018";
- l'art. 124 del suddetto CCPL "Indennità per lo svolgimento di attività tecniche", prevede che al personale che svolge attività di progettazione, direzione lavori, pianificazione e attività connesse con l'applicazione delle norme in materia di sicurezza nei cantieri spetta il trattamento economico accessorio disciplinato nell'Allegato E/3 al CCPL stesso;
- il capo IV del suddetto Allegato E/3 prevede la "Disciplina dei compensi incentivanti per lo svolgimento di attività tecniche di gestione della sicurezza per i lavori eseguiti in diretta amministrazione;
- nel suddetto capo IV dell'Allegato E/3 in particolare l'art. 15 disciplina la determinazione del "Fondo per la corresponsione del compenso incentivante", l'art. 16 specifica la "Definizione di spesa a base di calcolo" e l'art. 17 prevede le modalità di "Quantificazione del compenso incentivante";
- in data 18 agosto 2014 è stato sottoscritto l'accordo decentrato relativo all'erogazione degli incentivi per l'attività tecnica di gestione della sicurezza per i lavori in diretta amministrazione per gli anni 2012 e 2013, in data 3 marzo 2015 è stato sottoscritto quello per l'anno 2014, in data 5 dicembre 2016 è stato sottoscritto quello per gli anni 2015 e 2016, in data 7 novembre

2017 è stato sottoscritto quello per l'anno 2017, in data 18 dicembre 2018 è stato sottoscritto quello per l'anno 2018, ed in data 3 dicembre 2019 è stato sottoscritto quello per gli anni 2019 e 2020;

- l'art. 13 comma 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114) ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del codice di cui al decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163 in materia di incentivi per la progettazione;
- l'art. 41 comma 2 della legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14 e l'art. 16 della legge provinciale 3 giugno 2015 n. 9 (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015) hanno rispettivamente integrato e modificato l'articolo 20 (comma 1 quater) della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici) in materia di compensi incentivanti al personale dipendente per lo svolgimento di attività di progettazione ed altre di natura tecnica, preordinate alla realizzazione di opere e lavori pubblici, stabilendo al comma 1 quater: "A decorrere dall'entrata in vigore di questo comma (dal 01.01.2015) in adeguamento ai principi contenuti nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, le disposizioni contrattuali previste dal comma 1 ter, fatta eccezione per quelle connesse ad attività in materia di sicurezza, si applicano con le seguenti limitazioni:
 - a) le retribuzioni incentivanti non sono corrisposte al personale con qualifica dirigenziale;
 - b) le retribuzioni incentivanti complessivamente corrisposte nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare per anno di competenza l'importo del 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo. - omissis -";
- in data 29 ottobre 2018 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del Contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali;
- l'art. 13 del suddetto Accordo 29 ottobre 2018, a sostituzione dell'art. 67 del CCPL 27.12.2005, prevede che al personale con qualifica di dirigente è attribuita una indennità per lo svolgimento delle attività tecniche in materia di sicurezza di cui all'art. 124 del CCPL 2016/2018 del comparto Autonomie locali di data 1 ottobre 2018, "secondo le disposizioni dello stesso art. 124 e relativo allegato E/3, nel testo modificato con l'Accordo sindacale 25 gennaio 2012, in relazione allo svolgimento delle attività regolate dall'Allegato medesimo e nel rispetto dei limiti e della disciplina dei cumuli ivi previsti con riferimento alle attività in materia di sicurezza";


PRESO ATTO CHE

- l'art. 15 del capo IV dell'Allegato E/3 prevede che il fondo sia pari al 4% (anziché al 2%) "nei soli casi di lavori regolati dal presente Capo per i quali non ricorra l'erogazione dei compensi incentivanti di cui all'art. 6", ovvero di quelli relativi all'attività di progettazione e direzione lavori, e stabilisce che detto fondo sia destinato tendenzialmente "per il 95% (quota tecnica) alle figure professionali tecniche ed operaie assegnate alle strutture che realizzano lavori pubblici in amministrazione diretta e per il 5% (quota amministrativa) al personale che svolge attività di supporto amministrativo-contabile strettamente connesse alla sicurezza";
- l'art. 16 del capo IV dell'Allegato E/3 stabilisce tra l'altro che nella spesa a base di calcolo sia "compreso il costo della manodopera diretta";
- l'art. 17 del capo IV dell'Allegato E/3 stabilisce al comma 1 che il fondo del precedente art. 15 sia destinato "alla corresponsione del compenso incentivante in materia di sicurezza per ogni singolo cantiere" secondo i coefficienti connessi alle figure che per i comuni sono:
 - datore di lavoro fino al 25%;
 - dirigente (ai sensi del D.Lgs. 81/08) fino al 40%;
 - preposto fino al 25%;
 - personale cui il datore di lavoro abbia affidato la redazione del documento unico valutazione rischi (DUVRI) e del piano operativo di sicurezza (POS) fino al 10%;prevedendo al successivo comma 5 che "nei comuni e nelle comunità la ripartizione del compenso incentivante tra le figure di cui al comma 1" possa "essere oggetto di modifica in apposito accordo decentrato";




LE PARTI CONCORDANO

1. che nella realtà del Comune di Trento i lavori regolati dal capo IV dell'Allegato E/3 sono svolti in via esclusiva senza alcuna promiscuità con attività rientranti tra quelle che beneficiano del compenso incentivante per progettazione e direzione lavori di cui all'art. 6 del medesimo all'Allegato E/3 e quindi, ai sensi dell'art. 15 comma 1 il fondo debba essere costituito nella percentuale del 4%;
2. di ripartire il fondo costituito come sopra ai sensi dell'art. 15 dell'Allegato E/3 nella misura del 95% per la cosiddetta "quota tecnica" e per il 5% per la cosiddetta "quota amministrativa";
3. che per "costo della manodopera diretta" di cui all'art. 16 dell'Allegato E/3 siano da considerare i costi annuali per l'amministrazione comunale di competenza dell'anno di riferimento del compenso incentivante, compresi oneri riflessi ed irap, dei dipendenti operai e capi-squadra (od altro personale operaio che coordina operai) dei Servizi del Comune che eseguono lavori in diretta amministrazione, dipendenti da individuarsi nominativamente, per periodo e in proporzione all'impiego nei suddetti lavori, da parte del Dirigente competente. Per il Servizio Gestione Strade e Parchi si considera il suddetto personale limitatamente all'Ufficio Manutenzione Aree Demaniali (Strade), che risulta interessato ai lavori in diretta amministrazione, ed escludendo dai costi annuali dei dipendenti quelli afferenti i mesi di novembre, dicembre e gennaio trattandosi di mesi nei quali di norma il personale svolge prevalentemente altre attività (es. attività di sgombero neve ed attività preparatorie alla stessa);
4. che non si proceda alla ripartizione della "quota amministrativa" (5% del Fondo art. 15) in quanto si ritiene liquidabile, secondo il tenore letterale delle disposizioni contrattuali, nei soli casi in cui vi sia personale operaio assunto direttamente dalle strutture con contratto di diritto privato, fattispecie non rilevabile nella realtà del Comune di Trento;
5. che la ripartizione della "quota tecnica" (95% del Fondo art. 15) venga effettuata, anziché per ogni singolo cantiere, per ogni singolo Servizio del Comune interessato ai lavori in diretta amministrazione, alle figure e per le percentuali di seguito indicate, in sostituzione di quelle previste al comma 1 dell'art. 17:
 - a) dirigente (ai sensi del D.Lgs. 81/08) nella misura del 30%;
 - b) preposti capi-ufficio (titolari di posizione organizzativa) nella misura del 15%;
 - c) preposti tecnici nella misura del 15%;
 - d) preposti capi-squadra e/o personale che coordina operai: 10%;
 - e) preposti operai: 30%;stabilendo inoltre che:
 - la ripartizione delle suddette quote b) e c) (ovvero preposti capi-ufficio e preposti tecnici) sia effettuata unitariamente nella misura del 30% del Fondo;
 - nel caso di molteplicità di dipendenti presenti nelle figure sopra individuate la ripartizione individuale sia effettuata proporzionalmente, tenuto conto della durata del rapporto di lavoro e/o dell'assegnazione al Servizio e dell'orario di lavoro (tempo pieno / part-time);
 - l'incentivo individuale sia ridotto nel caso di assenze dal servizio (escluse le ferie, gli infortuni ed il congedo di maternità/paternità) superiori a 30 giorni continuativi, e per ogni periodo multiplo, nella misura di 1/12 dell'importo annuo spettante;
 - qualora la quota "teoricamente" destinata per l'intero anno (ovvero fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento) al Dirigente del Servizio, sulla base della suddetta percentuale del 30%, superi il massimo contrattuale, tali risorse eccedenti il massimo liquidabile, siano ripartite in aggiunta al personale preposto operaio dello stesso Servizio e con i medesimi criteri della quota loro spettante;
6. che l'individuazione nominativa dei preposti beneficiari dell'incentivo, come riepilogati al precedente punto 5., sia effettuata dal Dirigente competente tenuto conto del ruolo operativo effettivamente svolto da ognuno ed escludendo dall'individuazione i dipendenti che pur rientrando teoricamente nel ruolo medesimo non abbiano svolto alcuna attività operativa



rientrante tra quelle riferite all'ambito di applicazione dell'accordo (vedi art. 14 del capo IV dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 d.d. 1.10.2018);

7. che il presente accordo si applica con riferimento all'incentivo spettante per gli anni 2021, 2022 e 2023, salvo il caso in cui venga modificata la normativa contrattuale di riferimento.

The bottom of the page contains six handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing as simple loops and others as more intricate scribbles.